



003962 02.60004

LG

AGLI ASSOCIATI
LORO SEDI

**Codice e provvedimenti legislativi (pos. 201)
Anatocismo nelle operazioni bancarie**

Cod. Attività ABI: LG 1320

1. Capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente bancario

Facendo seguito alla lettera-circolare del 28 maggio 2003 (prot. LG 002911) si segnalano e si allegano in copia una serie di recenti pronunce giurisprudenziali concernenti il noto tema della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente. Tra queste, le seguenti considerano legittima la "capitalizzazione": Giudice di Pace di Modena (sentenza del 27 marzo 2002); Tribunale di Napoli (sentenza del 5 settembre 2002); Tribunale di Termini Imerese (sentenza del 24 febbraio 2003); Tribunale di Napoli (sentenza del 3 aprile 2003); Tribunale di Palermo (decisione emessa il 30 aprile 2003); Corte d'Appello di Torino (sentenza del 20 giugno 2003); Giudice di Pace di Desio (sentenza del 25 novembre 2003); Tribunale di Palermo (sentenza dell'11 dicembre 2003); Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio (decisione emessa il 9 marzo 2004); Tribunale di Napoli (sentenza del 25 marzo 2004).

Altre decisioni sono invece di segno contrario: Corte d'Appello di Lecce (sentenza del 9 febbraio 2002); Giudice di Pace di Gissi (sentenza del 15 maggio 2002); Tribunale di Bergamo (sentenza del 18 dicembre 2002); Corte d'Appello di Firenze (sentenza del 6 marzo 2003); Corte d'Appello di Milano (sentenza del 4 aprile 2003); Giudice di Pace di Agnone (sentenza del 3 maggio 2003); Tribunale di Viterbo (sentenza del 24 giugno 2003); Tribunale di Viterbo (sentenza del 29 settembre 2003); Giudice di Pace di Napoli (sentenza del 12 novembre 2003); Tribunale di Lecce, Sezione di Nardò (decisione emessa il 5 aprile 2004).

1.1. Sentenze favorevoli - Le decisioni sopra citate, favorevoli alla legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel conto corrente bancario, continuano a fondarsi sia sull'affermazione della natura normativa di tale uso (in linea con il precedente indirizzo della Corte di Cassazione ed in contrasto invece con il nuovo